



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

Ordinanza N° 26/2019

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

VISTA: la propria Ordinanza n° 150/2009 in data 01/10/2009, così come modificata dall'Ordinanza n° 07/2012 in data 06/02/2012, afferente alla disciplina della circolazione e sosta dei veicoli nell'ambito delle strade portuali di competenza di questa Autorità Marittima;

VISTA: l'istanza assunta a protocollo n. 9560 in data 27/03/2019 della TGS Eurogroup di Mogliano Veneto (TV), con la quale ha richiesto l'emissione di un'Ordinanza che disciplini la circolazione stradale per il giorno **07/04/2019**, al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione podistica non competitiva denominata "**41^a Su e Zo per i Ponti**";

VISTO: il **nulla osta** dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, assunto a prot. n. 9840 del 29/03/2019;

CONSIDERATO: che alcuni degli ambiti spaziali interessati dalla manifestazione in parola rientrano nel novero delle strade portuali aperte alla pubblica circolazione;

PRESO ATTO: della riunione tenutasi in data 14/03/2019 presso l'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale – porti di Venezia e Chioggia;

RITENUTO: opportuno disciplinare la circolazione veicolare/pedonale in dette aree portuali, al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti alla manifestazione;

VISTI: gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. n° 285 in data 30/04/1992 - "*Nuovo Codice della Strada*" - e ss.mm.ii.;

RENDE NOTO

che il **giorno 07 aprile 2019, dalle ore 10:00 alle ore 14:30**, si svolgerà la manifestazione podistica non competitiva denominata "**41^a Su e Zo per i Ponti**", con l'interessamento del tratto

di sedime portuale che va dall'imbarcadero di Santa Marta (via della Scomenzera) al Campo Stazione Marittima di San Basilio, secondo le indicazioni, prescrizioni e condizioni dettate dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, con il nulla osta in premessa richiamato.

L'organizzatore prevedrà un percorso dedicato per i pedoni non partecipanti alla manifestazione, che assicuri il passaggio in sicurezza dal parcheggio denominato "Ghiaia" (varco 24) all'attraversamento pedonale di Santa Marta, nonché dalla Stazione Marittima di San Basilio al limitrofo ponte di legno.

ORDINA

Articolo 1

Nell'arco temporale di cui al "rende noto", onde consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione podistica non competitiva **"41ª Su e Zo per i Ponti"**, il tratto di strada portuale compreso tra l'imbarcadero di Santa Marta (via della Scomenzera) e il Campo Stazione marittima di San Basilio è interdetto alla circolazione veicolare.

I pedoni non partecipanti alla manifestazione in parola dovranno utilizzare le corsie predisposte dall'organizzatore e adeguatamente segnalati in loco.

In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, in ragione dei servizi d'istituto prestati, potranno transitare – a passo d'uomo e con lampeggiante acceso – i soli veicoli della Guardia Costiera, delle FF.PP. e di soccorso, utilizzando il percorso all'uopo predisposto dall'organizzatore.

Articolo 2

L'organizzatore deve osservare le seguenti prescrizioni:

- posizionare idonea segnaletica di sospensione della circolazione veicolare;
- posizionare idonea segnaletica per l'indicazione dei percorsi pedonali alternativi per i non partecipanti alla manifestazione;
- predisporre lungo il percorso, dall'imbarcadero di Santa Marta al ponte di legno di San Basilio, un numero congruo di movieri, ponendo particolare attenzione in corrispondenza delle uscite dei parcheggi e delle zone di attraversamento pedonale;
- predisporre misure per garantire in qualsiasi momento il transito dei veicoli di cui al precedente articolo 1, comma 3;

- predisporre lungo l'intero percorso in ambito portuale idonee e attrezzate postazioni per l'assistenza alle persone in difficoltà e/o per l'eventuale trasporto presso le strutture sanitarie;
- rimuovere al termine dell'evento tutta la segnaletica provvisoria posizionata, al fine della riapertura della circolazione stradale e pedonale nel minor tempo possibile.

L'Autorità Marittima resta sin d'ora manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a cose e/o persone, che dovessero verificarsi nell'ambito della manifestazione di cui trattasi.

Articolo 3

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi del comma 14 dell'articolo 6 del D.Lgs. n° 285/1992 e ss.mm.ii., e saranno inoltre ritenuti responsabili civilmente dei danni eventualmente subiti da persone/cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov/venezia.

Venezia, *(data della firma digitale)*

**IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PELLIZZARI**

*(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005
e delle discendenti disposizioni attuative)*